



Ministero dell'Interno

Reggio Emilia, data del protocollo

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Comando Vigili del Fuoco

REGGIO EMILIA

Area III – Prevenzione Incendi

Ad ARPAE
Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Reggio Emilia
[via PEC](#)

Risposta alla nota prot. COM-RE n. 14807 del 29/07/2024

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 del progetto denominato “Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n. 59 per gestione rifiuti ai sensi dell'art. 2016 del D.Lgs 125/06” – Comunicazione di avvenuta pubblicazione dello Studio Preliminare Ambiente sul sito WEB delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna e avvio periodo di osservazioni e del procedimento.

Riscontro Comando

In riferimento alla nota nostro protocollo n. 14807 del 29/07/2024, Vs. riferimento pratica n. 25822/2024, si comunica che l'attività oggetto della procedura di cui sopra, a seguito di ricerca di quanto agli atti di questo Comando, risulta segnalata per l'esercizio delle attività n. 37 cat. C (Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o deposito superiore a 50.000 kg) e n. 13 cat. A (Impianto di distribuzione carburanti liquidi fino a 9 mc e con punto di infiammabilità > 65°C) di cui all'allegato I del D.P.R. 151/11.

Alla luce di quanto sopra si rappresenta che i quantitativi di legame in lavorazione e/o deposito autorizzati per quanto attiene alla prevenzione incendi sono quelli definiti all'interno della documentazione tecnica prodotta in fase di valutazione progetto (art. 3 del D.P.R. 151/11) e in fase di S.C.I.A. (art. 4 del D.P.R. 151/11). Si precisa pertanto che l'incremento di detti quantitativi, configurandosi quale modifica rilevante ai fini della sicurezza antincendio, così come indicato dall'allegato IV del D.M. 07/08/12, è soggetto agli obblighi di cui all'art. 4 comma 6 del D.P.R. 151/11.

Si precisa pertanto che, per quanto di competenza, in assenza degli adempimenti di cui sopra (adempimenti definiti dall'art. 4 comma 6 sopracitato) l'aumento della potenzialità annua di recupero non deve comportare un incremento dei quantitativi di legname in lavorazione e/o deposito all'interno dell'attività, né comportare altre modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio rispetto alle

1/2

preesistenti condizioni di sicurezza come meglio indicato dall'art. 4 del D.M. 07/08/12.

A tale riguardo si precisa che negli elaborati grafici allegati alla Richiesta di valutazione progetto prot. 15613 del 01/10/2019, a cui è seguita SCIA in data 21/06/2021 (prot. n. 9609), non è previsto, in corrispondenza del “*Deposito rifiuti in container*” e nella “*Area – D*”, la presenza di materiale ligneo in lavorazione o deposito, come invece indicato nella documentazione presentata dal proponente e relativa al progetto in oggetto.

Il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica
(Ing. Marco FREDDI)

Firmato e trasmesso digitalmente ai sensi di legge

Il Comandante
(Ing. Antonio ANNECCHINI)
Firmato e trasmesso digitalmente ai sensi di legge